

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4339-C

Relazione orale
Relatore LARIZZA

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dal Ministro dei lavori pubblici

(V. Stampato n. 4339)

approvato dal Senato della Repubblica il 14 giugno 2000

(V. Stampato Camera n. 7115)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 gennaio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 2001*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 2^a Commissione permanente » 4
- della 5^a Commissione permanente » 9

- Disegno di legge approvato dal Senato, testo approvato dalla
Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione » 10

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

23 gennaio 2001

La Commissione, esaminate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge, esprime, per quanto di sua competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

6 febbraio 2001

La Commissione esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti osservazioni e condizioni.

Articolo 1, comma 1 (*in relazione al comma 1 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990*). Pur essendo senz'altro condivisibile l'obiettivo di trasparenza che la norma intende perseguire, attraverso l'imposizione dell'obbligo per le imprese di assicurazione di rendere pubblici i premi annuali di riferimento, si osserva come la formulazione della stessa sia tuttavia tale da comportare il rischio di risultare in realtà priva di pratica attuazione.

Quanto infatti è successivamente previsto all'articolo 2, comma 2, è senz'altro idoneo a sanzionare le eventuali condotte omissive, ma certamente tale non appare con riferimento a possibili atteggiamenti aventi carattere elusivo.

Il comma 1 stabilisce infatti che i soggetti tenuti adempiano all'obbligo mediante «appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari», senza che sia in alcun modo garantita l'effettività e l'efficacia della comunicazione.

Si suggerisce pertanto di utilizzare, anche per tale parte del testo, le successive previsioni di cui al comma 2 (inserimento delle informazioni nei preventivi, esposizione nei punti vendita, visibilità delle stesse nell'ambito dei sistemi informativi telematici), ovvero di precisare l'obbligo dell'inserimento dei dati in almeno un annuncio pubblicitario per periodo, da pubblicarsi sui principali organi di stampa a diffusione nazionale.

Articolo 1, comma 2 (*in relazione al comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990*). La previsione «eventuali rivalse o esclusioni di garanzie previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente» suscita perplessità.

Non è infatti chiaro se la dizione «dell'esclusione della garanzia» debba intendersi come in realtà corrispondente ad un'ipotesi di rivalsa totale, costituendo pertanto una semplice iperfetazione, o se con la stessa si

voglia invece stabilire l'insussistenza della garanzia, nel momento in cui si verifichi un sinistro nelle particolari circostanze contrattualmente previste.

La previsione, infatti, in tale secondo caso e per la sua refluenza anche nei confronti dei terzi danneggiati, sarebbe da ritenersi senz'altro non accettabile, in quanto totalmente estranea ai principi fondamentali su cui poggia il sistema disegnato dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Si suggerisce pertanto, a fini di chiarificazione, di semplicemente sopprimere le parole «o esclusioni di garanzia», attentamente valutando – altresì – la reale opportunità di estensione della riserva di rivalsa da parte dell'assicuratore anche nei confronti del conducente, che è soggetto normalmente estraneo al contratto di assicurazione.

Si suggerisce, in altre parole, di valutare sotto il profilo della congruità una norma i cui effetti sono tali da comportare la necessità per chiunque si ponga alla guida, al più diverso titolo, di uno dei mezzi di trasporto la cui legittima circolazione è condizionata dalla stipulazione di un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile, di previamente verificare – attraverso l'esame del relativo contratto – la sussistenza di clausole limitanti la propria sostanziale copertura in relazione ai danni eventualmente procurati a terzi.

Articolo 2, comma 5 (in relazione al comma 5-*quater* dell'articolo 2 della legge 26 maggio 2000, n. 137). Il secondo periodo della norma viola i principi stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n.675, in materia di trattamento dei dati personali e collide con le previsioni nella stessa contenute, nella parte in cui individua nell'ISVAP, e non già nel Garante per la protezione dei dati personali (che ha il carattere di Autorità indipendente ai fini cui è preposta), il soggetto tenuto a definire le modalità del trattamento dei dati e tra queste, esplicitamente evidenziate, le modalità e i limiti di accesso da parte anche di soggetti privati.

È pertanto condizionante l'esigenza di modificare la detta parte della norma.

È inoltre altrettanto condizionante la soppressione dell'ultimo periodo della norma stessa, costituendo lo stesso un'evidente, quanto disarmonica modifica della citata legge 31 dicembre 1996, n.675, oltre che un inopportuno *vulnus* ai principi nella stessa affermati.

Tale legge, peraltro, già nella sua vigente formulazione perfettamente consente – nelle forme, nei limiti e con le cautele e protezioni previste – il perseguimento delle finalità indicate nella norma, la cui condivisibilità non è revocata in dubbio.

Articolo 5, comma 2. Non può preliminarmente non osservarsi come suscitati rilevanti perplessità che una norma destinata ad identificare alcuni dei danni all'integrità psicofisica della persona, oltre che a definirne l'entità e la commisurazione in moneta agli effetti del relativo risarcimento, sia assunta nell'ambito e a funzionale corredo di un provvedimento la cui finalità complessiva (e, nel caso, anche palesemente specifica) è quella di dar luogo alla regolazione dei mercati.

Si ritiene, infatti, che il diritto all'integrità psicofisica della persona (con quanto vi è connesso, in termini di risarcimento) abbia rango superiore alle richiamate finalità (e non solo per le specifiche previsioni costituzionali ad esso dedicate), con conseguente inaccettabilità della pretesa di vederlo concorrere al perseguimento di queste ultime.

Né il carattere di transitorietà della previsione, che pure è oggetto di premessa al comma 2 («in attesa di una disciplina organica sul danno biologico»), può costituire giustificante eccezione, rappresentando – infatti e all'inverso – il presupposto per una possibile e non accettabile disparità di trattamento delle persone nel tempo, con riferimento – si ribadisce – ad un diritto primario delle stesse.

A ciò peraltro si aggiunge che principio generale dell'ordinamento, ben difficilmente diversamente opinabile, è quello secondo cui chiunque subisce un danno è titolare del pieno diritto di conseguire il relativo ristoro, da individuarsi – nel tipo e nell'entità – attraverso risultanze probatorie il cui onere allo stesso compete e che, solo in via d'eccezione, può essere equitativamente apprezzato.

In tale contesto argomentativo è inoltre da ulteriormente considerarsi come ben difficile, razionale spiegazione possa conferirsi ad una disciplina che individua il criterio e il meccanismo di valutazione del danno alla persona, ancorchè di lieve entità, «derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» in maniera difforme da qualsiasi altro.

È, in altre parole, da ritenersi inaccettabilmente paradossale l'evenienza che ad una persona sia assicurato il diritto ad un risarcimento di diversa entità, pur in costanza di un'identica lesione subita, a seconda che il fatto causale risieda – a titolo di esempio – nell'investimento da parte di un'autovettura, piuttosto che di una bicicletta, ovvero in altro tipo di evento.

Ed è proprio in una tale logica, che pure è esattamente quella rinveniente dalla previsione in esame, che assume forma in tutta la sua manifesta non condivisibilità quel proposito di bilanciamento cui la stessa è finalizzata, tra opposti ma non omogenei interessi, tra loro non sottoponibili ad un regime di compensabilità.

Ciò premesso si ritiene in ogni caso condizionante l'esigenza della modifica – nel senso di seguito indicato – dei due ultimi periodi della lettera a): «L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno a partire dal diciottesimo anno d'età. Il risarcimento per il primo punto di invalidità è stabilito, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, nella misura minima di lire un milione duecentomila», con conseguente soppressione del comma 4.

Si precisa che l'esigenza di individuare nella maggiore età di diciotto anni (rispetto a quella prevista di undici anni) il momento in cui possa ragionevolmente applicarsi il previsto meccanismo di decremento dell'entità del risarcimento discende dalla considerazione che a tale (maggiore) età corrisponde, per generale opinione, il momento in cui ha compimento lo

sviluppo fisico dell'individuo, con conseguente formazione del livello base della sua integrità psicofisica.

Senza contare, ed è argomento sottoposto alla riflessione della Commissione, le plurime opinioni espresse da parte della dottrina medica e giuridica, con riguardo al maggior grado di sofferenza che (anche e soprattutto) le microinvalidità generano nelle persone di età avanzata, in ragione - per esempio - dell'intuitiva minor capacità di adattamento e di convivenza con le stesse.

Si precisa altresì che la proposta, diversa formulazione del secondo periodo della predetta lettera *a*) del comma 2, in connessione con la soppressione del comma 4, discende da necessità chiarificatrice della previsione contenuta in quest'ultimo, non risultando diversamente comprensibile a quale titolo possa essere «ulteriormente risarcito» il danno biologico, nei casi previsti.

Articolo 5, comma 3. Premesso il carattere di autonoma peculiarità del danno biologico, è indispensabile che la norma meglio precisi quali siano le sorti, agli effetti del risarcimento, degli eventuali altri danni che risultino discendenti dall'evento e - fra questi in particolare - quelli aventi carattere patrimoniale. Si ritiene pertanto condizionante la modifica del secondo periodo nel senso di seguito indicato o in altro analogo allo stesso: «Il danno biologico è risarcito indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità lavorativa e di produzione di reddito da parte del danneggiato, oltre che dai danni morali e patrimoniali, che, se sussistenti, danno diritto a separati risarcimenti.».

Articolo 5, comma 5. Le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità sono ben conosciute dalla corrente dottrina medico-legale e dalla giurisprudenza, le cui consolidate conclusioni nel tempo non sarebbe senz'altro razionale disattendere, sicchè non appare né utile né convincente la previsione di delegare ad uno strumento di legislazione secondaria la ridefinizione delle stesse. È peraltro condizionante la previsione del previo controllo parlamentare del detto strumento, attraverso le competenti Commissioni.

Articolo 5, comma 6. Non risulta comprensibile la prevista necessità della decretazione d'aggiornamento dei valori indicati al comma 2, stante il vincolante riferimento dello stesso alle elaborazioni ISTAT di periodo.

Articolo 5, comma 7 (*in relazione all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39*). A prescindere da ogni altra considerazione di opportunità, è tuttavia da ritenersi condizionante che sia previsto e precisato, attraverso opportuna modifica della norma:

1) che la norma stessa non si applica in tutti i casi in cui il pagamento da parte dell'impresa d'assicurazione avvenga in esecuzione di un provvedimento giudiziale;

2) che la dizione «acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa» debba esclusivamente riferirsi – nel caso di assistenza, anche stragiudiziale, prestata da avvocato o, comunque, da difensore iscritto nell'Albo degli avvocati o nel registro ad esso collegato – a documento fiscale sinteticamente formato, e non già – come risulta viceversa genericamente previsto – a qualsiasi atto, documento o complesso di atti e documenti, con conseguente infrangimento o pericolo di infrangimento del non rinunciabile principio di segretezza e di riservatezza cui sono informati – in regime di correlativo diritto e dovere – i rapporti tra il difensore e la parte assistita.

Si suggerisce, infine, allo scopo di impedire possibili elusioni della norma, di sostituire (nel primo periodo) le parole «corrisponda compensi» con le parole «rimborsi spese o corrisponda compensi» e (nel secondo periodo) le parole «dei compensi dovuti» con le parole «di quanto dovuto».

Si richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: MORANDO)

23 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, non appare coerente con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *gg*).

su emendamenti

(Estensore: CADDEO)

6 febbraio 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 12.1, 21.2, 22.9, 22.4, 22.11, 8.9 e 9.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
--	--	--

Artt. 1-9

(Omissis)

Per i sopraindicati articoli, la Commissione non formula proposte di modifica rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati; per tale testo e per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato, v. lo stampato n. 4339-B.

Art. 10.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel spa, di non meno di quindicimila MW di capacità produttiva di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è cliente idoneo ogni cliente finale, come definito dall'articolo 2

Art. 10.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, **con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali**, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

(Vedi comma 4).

Art. 10.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)

1. *Identico:*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del decreto legislativo n. 79 del 1999, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh.

3. Restano impregiudicati i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

(Vedi comma 2).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Restano impregiudicati, **in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005**, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. **All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui ai commi 3 e 4 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta».**

4. **All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:**

«5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al **comma 3** qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta».

4. *Identico.*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Artt. 11-25

(*Omissis*)

Per i sopraindicati articoli, la Commissione non formula proposte di modifica rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati; per tale testo e per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato, v. lo stampato n. 4339-B.